

INPS

Istituto Nazionale
Previdenza Sociale



Direzione Centrale □
delle Entrate Contributive □

Roma, 02-07-2003

Messaggio n. 00080

OGGETTO: ||Fondi professionali per la formazione continua. Modalità di adesione per le aziende temporaneamente sospese dall'assolvimento degli obblighi contributivi.||

Come noto, il termine per esprimere la **prima** adesione ai Fondi interprofessionali per la formazione continua ex articolo 118 della legge n. 388/2000, è fissato al **30 giugno 2003**.

Con precedente messaggio n. [61 del 19 maggio 2003](#), è stato chiarito che tale termine deve intendersi riferito al periodo di paga "**giugno 2003**" (1); le adesioni successive a tale data ma intervenute entro il periodo di paga "**giugno 2004**", produrranno effetti finanziari e contributivi dal 1° gennaio 2005, e così via.

Al fine di consentire le adesioni ai Fondi già istituiti ed autorizzati senza procrastinare all'anno successivo i relativi effetti finanziari e contributivi, saranno accettate anche le adesioni comunicate da datori di lavoro che, per particolari motivi, siano temporaneamente sospesi dall'assolvimento degli obblighi contributivi.

È il caso, ad esempio, delle aziende che operano a cicli stagionali (aziende conserviere, aziende alberghiere a carattere stagionale, ecc...), nelle quali a periodi di attività caratterizzati da assunzioni di personale seguono periodi di sospensione, ovvero di aziende che, a seguito di ordinanze ministeriali, stiano fruendo della sospensione del versamento dei contributi previdenziali.

Per la comunicazione di adesione le aziende interessate potranno presentare la denuncia contributiva di mod. DM10/2 (telematica o cartacea), priva di importi a debito e/o a credito, limitandosi a riportare il codice relativo al Fondo prescelto, secondo le modalità riportate al punto 7 della circolare n. [71 del 2 aprile 2003](#). La presentazione della denuncia cartacea dovrà essere effettuata direttamente presso la competente Sede dell'Istituto.

IL DIRETTORE CENTRALE
CRACA

(1) si ricorda che il mod. DM10 relativo al periodo di paga "**giugno 2003**" va presentato entro le seguenti scadenze:

- 16 luglio per le denunce non telematiche;
- **31 luglio per le denunce inviate per via telematica.**